



Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori



SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

LA NORMATIVA

- **Le norme sulla sicurezza le ritroviamo:**

- **Costituzione italiana**

La tutela della salute dei lavoratori è garantita già dalla **Costituzione italiana** che all'art. 32 comma 1 cita: “ *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]* ”

Questo principio ha sempre ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che **fin dagli anni '50** ha posto le basi per **una normativa volta a garantire la sicurezza di attrezzature, utensili e macchinari e l'igiene degli ambienti di lavoro.**

Normativa comunitaria

L'attenzione alle condizioni generali di sicurezza contraddistingue la più **recente normativa comunitaria** che propone un punto di vista innovativo, teso a creare nell'azienda una **nuova cultura della sicurezza**; in quest'ottica in Italia il **D.Lgs. 626/94** assegna per la prima volta un **ruolo attivo ai lavoratori**, stabilendone il **diritto alla costante formazione, informazione e consultazione** in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

D. Lgs. 81/2008 - conosciuto come **Testo Unico sulla Sicurezza**

Questo decreto, al quale **va riconosciuto il merito di aver introdotto nel nostro Paese una nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori il cui asse portante è sicuramente rappresentato dalla valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro**, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo principale di garantire l'adeguarsi della vigente legislazione all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Il D.Lgs. 81/08, quindi il Testo Unico sulla sicurezza, si applica a:

- tutti i settori di attività, sia pubblici che privati;
- tutte le tipologie di rischio;
- tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione riguardano anche i cosiddetti “**soggetti equiparati**” ai **lavoratori** che sono indentificati in:


- lavoratori “interinali” con contratto di somministrazione di lavoro;
- soci lavoratori di cooperative sociali;
- allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione

professionale;

- lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;

- componenti dell'impresa familiare;
- coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci di societàsemplici del settore agricolo;
- volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- volontari che effettuano il servizio civile;
- lavoratori socialmente utili (L.S.U.);
- lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro adistanza, mediante collegamento informatico e telematico;
- lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- lavoratori delle PA che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche,organi o autorità nazionali;
- lavoratori autonomi;
- lavoratore distaccato.

Tutti questi lavoratori, nello svolgimento della proprie mansioni, sono sottoposti a rischi.



Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone. Affinché questa probabilità si verifichi è **necessaria** l'esistenza di una **sorgente di pericolo** e della possibilità che questa si trasformi in un danno.

Nell'esempio sopra raffigurato, il pericolo è rappresentato dalla cassetta degli attrezzi posta in modo non corretto sopra allo scaffale, il danno è invece rappresentato dall'infortunio che il lavoratore subisce in conseguenza della caduta della cassetta degli attrezzi, mentre il rischio è rappresentato dalla probabilità che la cassetta degli attrezzi cada proprio mentre il lavoratore passa sotto di essa.

Nell'ambiente di lavoro le **interazioni tra i diversi fattori** che concorrono all'espletamento della attività lavorativa e, quindi, le interazioni tra uomo-ambiente di lavoro-attrezzature di lavoro, rappresentano potenziali sorgenti di pericolo e, di conseguenza, rischio.

Il **Testo Unico** definisce **Rischio** come *“la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”*.

Nel linguaggio comune si tende a confondere i concetti di **rischio** e **pericolo**, utilizzando quest'ultimo “pericolo”, al posto del concetto di rischio. Invece, il pericolo è concetto ben diverso da quello di rischio perché il **pericolo rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni**, quindi, a differenza del rischio, il pericolo ha una natura intrinseca, oseremo dire quasi oggettiva.

Il **pericolo** è da definirsi come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il **rischio** come combinazione di probabilità che possono arrecare lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. È fondamentale, tale distinzione perché **il pericolo contiene in sé la certezza del verificarsi dell'evento avverso mentre il rischio implica solo la**

possibilità, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. Ecco perché la normativa vigente prevede che, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro, vi sia, da parte del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e la programmazione della prevenzione, finalizzata alla eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione al minimo. **Il pericolo, essendo legato ad una proprietà intrinseca, è oggettivo mentre il rischio, essendo legato alla probabilità che un evento si verifichi, è soggettivo.**

I rischi possono essere di diversa natura:

- **rischi per la sicurezza di natura infortunistica** (strutturali, meccanici, elettrici, termici ecc.);
- **rischi per la salute di natura igienico-ambientale** (biologici, chimici, cancerogeni);
- **rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale** (stress lavoro correlato ecc.).

I concetti di rischio e pericolo sono collegati, poiché il pericolo non può essere eliminato finché esiste una sorgente di rischio.

I fattori che contribuiscono al verificarsi di infortuni e/o malattie sul lavoro sono numerosi. Alcuni più prevedibili, e dunque identificabili, altri meno. Tutti, però, sono riconducibili a 3 categorie:

- l'uomo;
- i macchinari e le attrezzature;
- l'ambiente.

Il Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l'adozione di strumenti che possono **prevenire l'accadimento** di un incidente e/o **proteggere il lavoratore** da un infortunio o da una malattia.

Ma qual è dunque la differenza tra prevenzione e protezione?

DIFFERENZA TRA PREVENZIONE E PROTEZIONE

La **prevenzione** è attività prodromica ovvero preventiva, e agisce per **ridurre la probabilità** che un evento accada.

La **protezione** agisce per **ridurre l'entità del danno** qualora accada.

La prima e principale misura di **prevenzione** è la **valutazione dei rischi**, intesa non solo come mero processo d'identificazione, misurazione e valutazione del rischio, ma come l'adempimento di assoluta **centralità per garantire l'efficacia** degli strumenti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ma cosa s'intende per prevenzione e quali sono le misure da adottare secondo il Decreto?

Prevenzione

Il Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81/08) definisce la **prevenzione come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.**

Misure

Costituiscono misure di prevenzione:

- **la formazione, l'informazione e l'addestramento** dei lavoratori;
- **la progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo** dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti;
- **la prevenzione**, finalizzata ad evitare situazioni di pericolo che possano causare danni, adottando comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate e sicure;
- **l'adozione di modelli** e quindi sistemi di organizzazione e gestione conformi alle linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

QUINDI NODO PRINCIPALE DI OGNI AZIONE DIRETTA ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E' LA VALUTAZIONE CHE COME ABBIAMO VISTO E' PRODROMICA ALLA PREVENZIONE

Quindi la **valutazione** del rischio è la stima della **probabilità** che un danno accada e dell'**entità** dello stesso. Queste variabili sono misurate attraverso una **scala di 4 valori**.

La **combinazione** delle due stime permette di valutare, ovvero stimare, il rischio come basso, medio, alto, altissimo.

In funzione dell'entità stimata occorre **intervenire** per eliminare, se possibile, o comunque ridurre ad un livello accettabile ovvero basso il rischio.

Il D. Lgs. 81/08 all'art.15 impone infatti:

- che siano **valutati tutti i rischi** per la salute e la sicurezza presenti in azienda;
- che tali rischi siano **eliminati alla fonte o ridotti al minimo**;
- che sia comunque **limitato il numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, esposti a tali rischi.

Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia.

Salute

La salute del lavoratore è lo **stato di completo benessere fisico, mentale e sociale**. Per salute del lavoratore non s'intende, quindi, solo l'assenza di malattia o di infermità.

Infortunio

L'infortunio è una **menomazione, temporanea o permanente**, della capacità lavorativa provocata da **causa violenta** in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa.

Malattia professionale

La malattia professionale è la **conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente** nell'organismo del lavoratore per trasformarsi in **forma morbosa**.

La malattia professionale non è quindi un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma un **effetto derivante da un'esposizione costante a un elemento danneggiante** che, lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto colpito.

I fattori base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto.

Nella comparsa o sviluppo di una malattia professionale possono comunque influire anche le caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore.

ANALIZZATI I CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PERICOLO, PREVENZIONE, DOBBIAMO ORAPASSARE ALLA ANALISI DEL CONCETTO DI PROTEZIONE. GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE CHE POSSONO ESSERE SUDDIVISI IN:

A) STRUMENTI DI PROTEZIONE ATTIVA

B) STRUMENTI DI PROTEZIONE PASSIVA

A) I primi sono quelli che **necessitano dell'intervento umano per essere efficaci, e vengono comunemente identificati con i cd DPI dispositivi di protezione individuale** ovvero caschi, le scarpe antinfortunistiche, le mascherine, **i cd strumenti di estinzione portatile** e quindi estintori manuali o carrellati e la **cartellonistica di sicurezza**.



B) I secondi sono quelli che si attivano autonomamente senza l'intervento umano in caso di evento dannoso.

Ne sono esempi gli impianti antincendio ad attivazione automatica o gli arresti automatici di emergenza dei macchinari.



ATTREZZATURE DA LAVORO

Per quanto riguarda le **attrezzature di lavoro**, sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili, gli impianti (vale a dire il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo), destinati a essere usati durante il lavoro e bisogna precisare che devono rispondere ai **requisiti minimi** di sicurezza prescritti nel Decreto Legislativo 81 del 2008.

Il rispetto di tale obbligo garantisce l' **utilizzo senza rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori delle attrezzature di lavoro**.

Nelle ipotesi in cui le attrezzature di lavoro non siano in grado di garantire la prevenzione dagli infortuni, occorre adottare misure di protezione integrative rappresentate da:

- **dispositivi di protezione individuale DPI ;**
- **segnaletica di sicurezza.**



L'uso di un'attrezzatura di lavoro, **può determinare l'individuazione di una zona pericolosa**, cioè di uno spazio fisico in cui l'utilizzatore dell'attrezzatura e quindi il soggetto individuato come operatore, ovvero gli altri soggetti eventualmente presenti detti lavoratori esposti, sono esposti a potenziali rischi per la salute e la sicurezza.

La **scelta della tipologia di attrezzature** da parte del datore di lavoro deve essere fatta in funzione del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro e dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature scelte, anche in relazione alla presenza di altre attrezzature, e **mai in funzione della loro economicità**.

Se l' **uso di un'attrezzatura** richiede **competenze o conoscenze specifiche**, il datore di lavoro deve:

- formare adeguatamente i lavoratori all'uso dell'attrezzatura e ai rischi che essa comporta;
- riservare l'uso dell'attrezzatura ai lavoratori incaricati.



Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, sia per il mantenimento dei requisiti di sicurezza imposti, sia per l'**aggiornamento** di detti requisiti in funzione dell'evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

La manutenzione deve essere eseguita da personale competente e ne deve essere tenuta **traccia scritta nonché conservata per almeno tre anni** a disposizione dell'eventuale controllo degli organi di vigilanza.

Per determinate attrezzature, elencate nel al D. Lgs. 81/2008, il controllo periodico previsto deve essere effettuato da enti pubblici come ISPESL o ASL.

Negli ultimi anni si è commercialmente molto diffuso, in alternativa all'acquisto, il **nolegg** delle attrezzature di lavoro. Anche in questo caso sono previsti dei **requisiti minimi di sicurezza**.

Nolegg

I **nolegg** o concedenti in uso, all'atto del nolegg o locazione, devono attestare sotto la propria responsabilità che le attrezzature concesse **sono conformi ai requisiti di sicurezza** di cui all'allegato V al D. Lgs. 81/2008.

(Art. 72 capo 1)

Nolegg senza operatore

Nel caso di **nolegg senza operatore** ("nolo a freddo"), i nolegg o concedenti in uso devono attestare anche il **buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza** dell'attrezzatura ai fini della sicurezza, acquisendo i dati dei soggetti che la utilizzeranno e che dovranno risultare adeguatamente formati all'impiego.

(Art. 72 capo 2)



Nolegg



Nolegg senza operatore

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

È un dispositivo di protezione individuale **qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi per la sicurezza o per la salute durante il lavoro.**

Non sono dispositivi di protezione individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.



I DPI devono essere conformi **al D. Lgs. 475/92** e devono essere **adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alle esigenze di chi li indossa**, e sono suddivisi in **tre categorie**.

1- Prima categoria - Devono essere muniti della **marcatatura CE**.

Sono quelli destinati a salvaguardare la persona da **rischi di danni fisici di lieve entità** ovvero danni azionilesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti caldi, ordinari fenomeni atmosferici ecc..

2- Seconda categoria - Devono essere muniti della **marcatatura CE** e dell' **attestato di certificazione**

Sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie.

3- Terza categoria - Devono essere muniti della **marcatatura CE**, dell' **attestato di certificazione ed è obbligatoria la presenza di istruzioni all'uso**.

Sono quelli destinati a salvaguardare da **rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente** come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti, quelli di protezione dalle aggressioni chimiche ecc.

- I lavoratori devono **utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e all'addestramento ricevuto**; devono inoltre essere informati sui rischi dai quali sono protetti usando i DPI.
- I lavoratori devono **prendersi cura dei DPI e non apportarvi modifiche**.
- I DPI sono generalmente **ad uso personale, salvo casi particolari** in cui, comunque, il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dei requisiti minimi d'igiene del dispositivo.
- I lavoratori, **al termine dell'utilizzo, i DPI devono essere riconsegnati** secondo le procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro.
- I lavoratori sono sempre tenuti a **segnalare al datore di lavoro o al preposto**

eventuali difetti o inconvenienti riscontrati nei DPI messi a loro disposizione.

- I DPI devono essere mantenuti in efficienza, riparati se possibile o sostituiti quando necessario.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza è quella che, **fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.**

A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La segnaletica di sicurezza è essenziale ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio; deve essere perciò efficace e tale aspetto non deve essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo che inducano incertezza nei destinatari.

Le disposizioni in merito alla segnaletica di sicurezza sono indicate nel Titolo V del Decreto; la tipologia di cartelli e le modalità di segnalazione sono prescritti negli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008.

Segnale luminoso

Il segnale luminoso deve emettere una **luce adeguatamente contrastante con l'ambiente circostante, di tipo continuo o intermittente** a seconda del livello del pericolo o dell'urgenza dell'intervento.

Segnale acustico

Il segnale acustico deve garantire un **livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo**, in modo da essere udibile e facilmente riconoscibile.

Comunicazione verbale

La comunicazione verbale deve essere **breve, semplice e chiara**, fare uso di parole chiave ("via", "alt", "ferma" ecc.). Può essere **diretta** (impiego della voce umana) o **indiretta** (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

Segnale gestuale

Il segnale gestuale deve essere **preciso, semplice, ampio, facile** da eseguire e da comprendere e **nettamente distinto** da un altro segnale gestuale.

Il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza **se esistono rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non altrimenti evitabili**.

Nel caso di situazioni di rischio non contemplate dalle prescrizioni del Decreto, il datore di lavoro deve provvedere basandosi sulle norme di buona tecnica, sull'esperienza o sulla segnaletica tradizionale utilizzata, ad esempio, per regolare il traffico stradale o ferroviario.

Una volta scelta e installata la segnaletica, il datore di lavoro deve **informare i**



lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza di tutte le misure da adottare. I lavoratori devono ricevere istruzioni precise sul significato dei segnali di sicurezza installati.

Salute, Infortunio, Malattia professionale

Salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità (Organizzazione Mondiale della Sanità).

«Modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idoneo a tutelare la salute sul lavoro.

Infortunio

Evento traumatico avvenuto per la concomitanza di questi tre fattori:

- a) avvenuto in occasione di lavoro (collegamento fra l'attività lavorativa e l'incidente);
- b) avvenuto per causa violenta (aggressione che dall'esterno danneggia l'integrità psico-fisica);
- c) che abbia causato una o più lesioni (lieve, grave o mortale).

Infortunio durante il lavoro: infortunio occorso all'interno delle pertinenze del luogo di lavoro.

Infortunio in itinere: infortunio occorso fuori dalle pertinenze del luogo di lavoro, ma durante il tragitto che il lavoratore compie per recarsi da casa al lavoro o viceversa.

Malattia professionale

Malattia contratta nell'esercizio della lavorazione a causa della lavorazione.

Alterazione che colpisce un determinato organo del lavoratore addetto a lavorazione particolarmente nociva che comporta un contatto con sostanze e fattori ambientali pericolosi.

Malattia aspecifica: insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno in parte ad uno o più fattori presenti nell'ambiente di lavoro Es: Stanchezza Insonnia

Valutazione dei Rischi e DVR

Definizione di valutazione dei rischi

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 definisce compiutamente l'attività e l'obbligo giuridico di valutazione dei rischi come: **la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.**

Responsabilità della valutazione dei rischi

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 l'obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi in azienda è in capo al Datore di Lavoro e sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione dei Rischi aziendali deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Contenuti minimi della valutazione dei rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR si configura di fatto come la relazione scritta – assunta ad atto ufficiale nell'azienda – che contiene tutte le risultanze della valutazione dei rischi, i nominativi delle figure impegnate nel sistema sicurezza, le misure di intervento per la prevenzione e la protezione e ogni altro dato utile per la gestione della sicurezza nell'azienda.